

17/59/CU11/C1

**PARERE SULLO SCHEMA DI DIRETTIVA LAVORO AGILE DI CUI  
ALL'ARTICOLO 14, COMMA 3, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124**

*Punto 11) O.d.g. Conferenza Unificata*

Con riferimento al documento trasmesso ai fini del parere della Conferenza Unificata, si indicano di seguito alcuni aspetti che si ritiene debbano essere oggetto di approfondimento e di conseguente modifica:

- vincolo di invarianza di spesa ed eventuale riduzione dei costi: il rispetto del vincolo di invarianza di spesa andrà adeguatamente valutato dopo una prima fase di attuazione, in considerazione della necessità per le amministrazioni ai fini della promozione ed implementazione del lavoro agile, di prevedere alcuni interventi tra i quali:
  - a) digitalizzazione: pur essendo consentito l'utilizzo delle strumentazioni proprie del dipendente, è necessario comunque un adeguamento dei sistemi informativi con interventi atti a garantire, tra l'altro, accessi sicuri dall'esterno, conservazione dei dati, tracciabilità dell'attività dei dipendenti svolta al di fuori degli uffici sia in termini di tempo sia in termini di lavoro;
  - b) acquisizione di applicativi *software*;
  - c) adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008;
  - d) coperture assicurative obbligatorie;
  - e) eventuali costi aggiuntivi per mantenimento di spazi di lavoro condivisi o aree di *co-working*;
  - f) attività di formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere il cambiamento culturale della prestazione lavorativa;
- individuazione delle attività da svolgere in modalità *smart working*: lo schema di direttiva demanda ad un atto interno dell'Amministrazione l'individuazione delle attività che non possono essere svolte secondo le nuove modalità di lavoro agile; nel merito, ferme restando

le peculiarità di ciascun Ente che adotterà un proprio atto di progettazione interno, sarebbe auspicabile si individuassero, anche in via esemplificativa, le attività da escludere o fortemente limitare in ragione della peculiarità della prestazione lavorativa. Ciò per una maggiore omogeneità tra Pubbliche Amministrazioni, a garanzia del buon andamento dell'attività amministrativa e per prevenire conflittualità in sede sindacale;

- necessità di richiamare espressamente l'articolo 23 della Legge appena approvata dal Parlamento, in corso di pubblicazione recante "Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali ed in particolare il diritto del lavoratore alla tutela degli infortuni sul lavoro dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa svolta fuori dai locali aziendali.

Roma, 25 maggio 2017